



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE MONOCRATICO DI FORLÌ

in persona del Giudice **Dr.ssa Sonia SERAFINI**

alla pubblica udienza di [redacted]

febbraio 2014

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro:

[redacted]

LIBERA CONTUMACE

IMPUTATO

in ordine alla contravvenzione p. p., dall'art.2, co. 1 e 2 della legge 27.12.1956, n. 1423, perché, dopo che gli era stato notificato in data [redacted] il foglio di via obbligatorio (provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Forlì-Cesena, motivato e giustificato in considerazione della pericolosità dell'agente - secondo quanto previsto dall'art.1 della legge 1423/1956 cit., così come sostituito dall'art.2 della legge n. 327/1988, ed in virtù del quale gli era stata inibita la possibilità di fare ritorno, senza preventiva autorizzazione, nel comune di Cesenatico per un periodo di tre anni), veniva trovata presso [redacted];

In Cesenatico (FC), [redacted]

- Con l'intervento del P.M. [redacted]
- Nonché di avv. [redacted]

LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE:

IL PM- chiede il proscioglimento

LA DIFESA - si associa.

N. [redacted] SENT.
N. [redacted] R. G.
N. [redacted] N.R. PM

DEPOSITATA IL [redacted]
IL CANCELLIERE [redacted]

PERVENUTO, P.G. BOLOGNA
IL.....

IRREVOCABILE IL

N.....REPERTORIO

N.....REG. ES.

N.....MOD. 3 S.G.

SCHEDA

ESTR.ESEC. AL PM.....

PER ART. 28 IL

PER ART. 27 IL

ESTRATTO SENTENZA ALLA QUESTURA

IL.....

.....

.....



MOTIVI DELLA DECISIONE

Si procede nei confronti di _____, regolarmente citata all'odierna udienza per rispondere del reato di cui in epigrafe.

Contumace l'imputata, con il consenso delle parti sono stati acquisiti l'annotazione di P.G. e l'ordine del Questore di Forlì-Cesena.

Dal primo documento si evince che alle ore _____ del giorno _____ 2012, i Carabinieri dell'aliquota radiomobile della Compagnia di Cesenatico, nel corso di un servizio mirato alla prevenzione generale, effettuavano un controllo delle persone alloggiate presso l'Hotel _____ della suddetta cittadina. Tra queste vi era l'imputata, la quale - a seguito di accertamenti preliminari - risultava colpita da foglio di via obbligatorio dal comune di Cesenatico, ancora in corso di validità. Una volta identificata la ragazza, tramite una carta d'identità rilasciata in _____ veniva altresì accertato che alla stessa, tre giorni prima, era stato notificato il FVO emesso dalla Questura di Forlì-Cesena. Tale provvedimento ordinava all'odierna imputata di lasciare immediatamente il territorio del Comune di Cesenatico e di non farvi ritorno per un periodo di tre anni senza la preventiva autorizzazione; la _____, infatti, nella serata del _____ 2011, nell'ambito di un servizio di polizia finalizzato al contrasto del fenomeno della prostituzione, era stata rintracciata e controllata nella S.S. 16 del suddetto comune, ove si "*intratteneva inequivocabilmente in atteggiamento di meretricio*". Nel provvedimento del Questore si legge che il comportamento della _____ doveva essere ritenuto un pericolo per la sicurezza e la tranquillità pubblica, riconducendo genericamente la condotta della stessa alle previsioni dell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 159 del 06.09.2011; si faceva menzione al fatto che l'imputata era già gravata da altre segnalazioni di polizia per violazione del divieto di ritorno in diversi comuni, dai quali era stata rimpatriata perchè sorpresa sempre nelle stesse circostanze del caso in questione.

Quella specifica tipologia di provvedimento del Questore deve, in realtà, esplicitare gli elementi di fatto in base ai quali viene espresso il giudizio di appartenenza del destinatario ad una delle categorie indicate nel menzionato articolo di legge, nonchè indicare i motivi che inducono a ritenere lo stesso socialmente pericoloso, non essendoci coincidenza tra l'appartenenza ad una delle categorie e la pericolosità sociale, che va desunta da ulteriori circostanze di fatto, delle quali si deve dare atto¹.

¹ Cass. pen. sez. I, n. 51062/13



Il provvedimento *de quo* aveva - come si è detto - genericamente ravvisato nel comportamento dell'imputata un pericolo per la sicurezza e la tranquillità pubblica, considerando i precedenti rimpatrii da comuni dove era stata sorpresa ad esercitare la medesima attività e segnalazioni di polizia per violazione del divieto di ritorno in quegli stessi comuni, senza approfondire in alcun modo però, l'eventuale pericolosità sociale della [redacted], in relazione alla sicurezza ed alla tranquillità menzionata: l'ordine impartito, quindi, appare essenzialmente fondato sul solo esercizio della prostituzione, la quale (scelta di vita individuale e privata) non assurge a "pericolo" in sè, salvo che non risulti oggettivamente e sicuramente dimostrato nel caso concreto (e qui non appare) motivo di allarme per la salute, la moralità dei minori e per gli altri valori protetti dalla norma.

Ciò posto, il provvedimento amministrativo che ha imposto l'allontanamento ed il divieto di rientro deve ritenersi illegittimo e da disapplicare; al giudice penale, infatti, benchè non sia consentito sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore (si tratterebbe, infatti, di un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull'atto amministrativo), gli è tuttavia consentito il sindacato di legittimità sul provvedimento, consistente nella verifica della sua conformità alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità del soggetto². Si impone, pertanto, una sentenza assolutoria.

P.Q.M.

visto l'art. 530 c. I, c.p.p.,

ASSOLVE

[redacted] dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 c. 3 c.p.p.,

indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Forlì, [redacted] 2014

febbraio

Il G.O.T.

avv. Sonia Serafini

² Cass. sez. I n. 664/99 e n. 248/07